


possono derogare i limiti e le condizioni posti dall'art. 1283 c.c., considerata norma imperativa avente la sua ratio nell'esigenza di proibire pratiche negoziali tendenzialmente usurarie.

La produzione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria con la delibera CICR 9/2/2000, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori; c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente.

Le clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima del 22/4/2000, qualunque sia la periodicità, sono invece sempre nulle per violazione di norma imperativa (art. 1418 comma 1 c.c.).

Va ricordato che le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera CICR 9/2/2000 non possono trovare alcuna applicazione, in quanto in seguito alla sentenza 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 342/1999 che era il fondamento legittimante l'art. 7 , per cui esso, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale, ha perso ogni validità ed efficacia.

Nella ricostruzione dei rapporti bancari non è quindi consentita alcuna forma di anatocismo, nemmeno quello c.d. equitativo semestrale o



annuale. Infatti, il riferimento ai sei mesi contenuto all'art. 1283 c.c. non è altro che l'indicazione del periodo minimo di maturazione degli interessi necessario affinché detti interessi producano altri interessi, ma pur sempre sulla base di una convenzione anatocistica posteriore alla maturazione degli stessi e quindi mai preventiva.

Orbene nel caso in esame, in mancanza di una clausola di capitalizzazione non specificamente approvata dal cliente, alcuna capitalizzazione degli interessi debitori risulta ammissibile, per cui va operata una nuova ricostruzione del rapporto bancario per cui è causa depurata del tutto dalla capitalizzazione di detti interessi debitori – ivi compresa la commissione di massimo scoperto, nonché applicando gli interessi legali e tutti gli altri criteri già indicati nel primo quesito affidato al c.t.u.

P.Q.M.

Rimette la causa in istruttoria e fissa dinanzi a sé l'udienza del 9/5/2007 per l'affidamento dell'incarico integrativo al c.t.u. dott. ~~XXXXXXXXXXXX~~ come da motivazione.

Si comunichi a parti e c.t.u.

Così deciso, scritto e trasmesso in cancelleria in data 9/2/2007. Il giudice

